



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2006
(OR. en)**

**14044/06
ADD 7**

**ELARG 144
ACCTR 34**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Regolamento del Consiglio che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

[11]. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

A. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

1. 32000 R 1346: Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1), modificato da:

- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32005 R 0603 Regolamento (CE) n. 603//2005 del 12.4.2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag 1).
- 32006 R 0694/2006 Regolamento (CE) n. 694/2006 del 27.4.2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 1).

a) All'articolo 44, paragrafo 1, si aggiunge:

"x) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;

- y) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;
- z) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;
- a bis) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
- a ter) l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;
- a quater) il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;
- a quinquies) il trattato tra la Romania e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999".

b) All'allegato A si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"БЪЛГАРИЯ

– Производство по несъстоятелност"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"ROMÂNIA

– Procedura reorganizării judiciare și a falimentului"

c) Nell'allegato B si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"БЪЛГАРИЯ

– Производство по несъстоятелност"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"ROMÂNIA

– Faliment"

d) Nell'allegato C si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик
- Временен синдик
- (Постоянен) синдик
- Служебен синдик"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"ROMÂNIA

- Administrator (judiciar)
- Lichidator (judiciar)"

2. 32001 R 0044: Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1), modificato da:

- 32002 R 1496: Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21.8.2002 (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13),

- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32004 R 1937: Regolamento (CE) n. 1937/2004 del 9.11.2004 (GU L 334 del 10.11.2004, pag. 3),
- 32004 R 2245: Regolamento (CE) n. 2245/2004 del 27.12.2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

a) All'articolo 69 si aggiunge:

- "– la convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria e la Slovenia,
- il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;

- il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958, ancora in vigore tra la Romania e la Slovacchia,
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,
- il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e il relativo protocollo, ancora in vigore tra la Romania e la Slovenia,
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare nonché la validità e la notifica degli atti, e il protocollo allegato, firmata a Vienna il 17 novembre 1965,
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972;
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1975;
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 15 giugno 1978;
- il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmato a Bucarest il 30 ottobre 1979;
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obbligo degli alimenti, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1979;
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di divorzio, firmata a Bucarest il 6 novembre 1980;
- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
- l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;

- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,
- l'accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,
- il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;
- la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,
- la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna - complementare alla convenzione dell'Aia concernente la procedura civile (l'Aia, 1° marzo 1954), firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,
- il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999".

b) Nell'allegato I si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"– in Bulgaria: articolo 4, paragrafo 1, del codice di diritto privato internazionale,"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"– in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,"

c) Nell'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"– in Bulgaria, il "Софийски градски съд"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"– in Romania, il "Tribunal", "

d) Nell'allegato III si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"– in Bulgaria, la "апелативен съд - софия"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"– in Romania, la "Curte de Apel", "

e) Nell'allegato IV si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"– in Bulgaria, "обжалване пред Върховния касационен съд"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"– in Romania, una "contestatie in anulare" o una "revizuire". "

B. POLITICA DEI VISTI

1. 31995 R 1683: Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1), modificato da:

- 32002 R 0334: Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Il punto 3 dell'allegato è sostituito dal seguente:

"3. In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente ("BNL" nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Esso è di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito."

2. 41999 D 0013: la versione definitiva dell'Istruzione consolare comune (SCH/Com-ex (99)) 13 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317), adottata con decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999, è stata da allora modificata dagli atti elencati in appresso. La versione aggiornata dell'Istruzione consolare comune contenente tali modifiche nonché altre modifiche effettuate secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001 (GU L 116, del 26.4.2001, pag. 2) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 326, del 22.12.2005, pag. 1.

- 32001 D 0329: Decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24.4.2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32),
- 32001 D 0420: Decisione 2001/420/CE del Consiglio, del 28.5.2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47),
- 32001 R 0539: Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15.3.2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1),
- 32001 R 1091: Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28.5.2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4),
- 32001 R 2414: Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7.12.2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1),
- 32002 D 0044: Decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5),
- 32002 R 0334: Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7),
- 32002 D 0352: Decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25.4.2002 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47),
- 32002 D 0354: Decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25.4.2002 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50),
- 32002 D 0585: Decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12.7.2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44),
- 32002 D 0586: Decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12.7.2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48),

- 32002 D 0587: Decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12.7.2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50),
- 32003 R 0693: Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 D 0454: Decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13.6.2003 (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82),
- 32003 D 0585: Decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28.7.2003 (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13),
- 32003 D 0586: Decisione 2003/586/CE del Consiglio, del 28.7.2003 (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 15),
- 32004 D 0014: Decisione 2004/14/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74),
- 32004 D 0015: Decisione 2004/15/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76),
- 32004 D 0016: Decisione 2004/16/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 78),
- 32004 D 0017: Decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79),
- 32006 D 0440: Decisione 2006/440/CE del 1°.6.2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77).

All'Istruzione consolare comune sono apportati i seguenti adattamenti:

- a) All'allegato 1, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

"BULGARIA",

"ROMANIA"

b) All'allegato 2, nell'inventario A, è soppressa la seguente voce:

"Romania"

c) All'allegato 2, nell'inventario A, sono inserite le seguenti voci:

"

	BG	RO
Albania	DS ²	D
Algeria		D
Angola		
Antigua e Barbuda		
Armenia	D	DS
Azerbaigian	DS	DS
Bahamas		
Barbados		
Bielorussia		DS
Benin		
Bosnia-Erzegovina	DS	DS
Botswana		
Burkina Faso		
Cambogia		
Capo Verde		

	BG	RO
Repubblica centrafricana		DS
Ciad		
Repubblica popolare cinese	DS ³	DS
Colombia		DS
Congo		DS
Costa d'Avorio		
Cuba		
Dominica		
Repubblica dominicana		
Ecuador		
Egitto		
Fiji		
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	DS ³	DS
Gabon		
Gambia		
Ghana		DS
Guinea		DS
Guyana		
Georgia	D ²	DS
India		
Iran	DS ³	D

	BG	RO
Giamaica		
Giordania		D
Kazakistan		DS
Kenia		
Kuwait		
Kirghizistan		DS
Laos		
Lesotho		
Malawi		
Maldiva		
Marocco	DS	DS
Mauritania		DS
Moldova	DS	DS
Mongolia	DS	DS
Mozambico		
Namibia		
Niger		
Corea del Nord	DS ²	
Pakistan		DS
Perù	DS	DS
Filippine		DS
Federazione russa	DS ²	DS
Samoa		
São Tomé e Príncipe		DS

	BG	RO
Senegal		DS
Serbia e Montenegro	DS ³	
Seychelles		
Sierra Leone		DS
Sudafrica	DS	DS
Swaziland		
Tagikistan		DS
Tanzania		DS
Thailandia		DS
Togo		
Trinidad e Tobago		
Tunisia		DS
Turchia	DS 2,3	DS
Turkmenistan		DS
Uganda		
Ucraina	DS	DS
Uzbekistan		D
Vietnam	DS	DS
Yemen		
Zambia		D
Zimbabwe		

- (2) I titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio che sono membri accreditati del personale diplomatico o consolare nel territorio della Bulgaria sono soggetti all'obbligo del visto per il primo ingresso, ma ne sono esenti per la restante durata del loro incarico.
- (3) I titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio che non sono membri accreditati del personale diplomatico o consolare nel territorio della Bulgaria sono esenti dall'obbligo del visto per un periodo massimo di trenta (30) giorni."

d) All'allegato 2, nell'inventario B, sono inserite le seguenti voci:

"

	BG	RO
Australia	X	
Cile		
Israele		
Messico		
Stati Uniti d'America	X	

"

e) All'allegato 3, parte I, la nota relativa all'Iran è sostituita dalla seguente:

"Per la Bulgaria, la Germania e Cipro:

non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

Per la Polonia:

non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici."

f) All'allegato 3, parte II, si inseriscono nell'elenco le seguenti voci:

"

	BG	RO
Albania		
Angola	X	
Armenia		
Azerbaigian		
Burkina Faso		
Camerun		
Congo		
Costa d'Avorio		
Cuba		
Egitto		
Etiopia		X
Gambia		
Guinea		
Guinea-Bissau		
Haiti		
India		X

	BG	RO
Giordania		
Libano		
Liberia	X	
Libia		
Mali		
Corea del Nord		
Marianne Settentrionali		
Filippine		
Ruanda		
Senegal		
Sierra Leone		
Sudan	X	
Siria		
Togo		
Turchia		
Vietnam		

"

g) All'allegato 7 si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"BULGARIA

Ai sensi della legge sugli stranieri e del relativo regolamento di attuazione, lo straniero che intende entrare per un breve soggiorno ovvero transitare nella Repubblica di Bulgaria deve dimostrare di possedere:

- mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento giornaliero nella Repubblica di Bulgaria - un importo minimo giornaliero di 50 BGN o l'equivalente in altra valuta;
- mezzi finanziari sufficienti per il rientro dalla Repubblica di Bulgaria;

in mezzi di pagamento contanti, non contanti (p. es. assegno, carta di credito, ecc.), buoni viaggio turistici o altre prove attendibili. "

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"ROMANIA

Il decreto governativo urgente n. 194/2002 sul regime degli stranieri in Romania contiene le seguenti disposizioni pertinenti:

Articolo 6

"L'ingresso nel territorio rumeno può essere consentito agli stranieri che soddisfano le seguenti condizioni:

[...]

- c) devono presentare, conformemente alle restrizioni del presente decreto urgente, i documenti che giustificano scopo e condizioni del soggiorno e che provano l'esistenza di mezzi appropriati per il proprio sostentamento per tutta la durata del soggiorno e per il rientro nello Stato di origine ovvero per il transito verso un altro Stato in cui con certezza sarà loro consentito l'ingresso;

[...]."

Articolo 29, paragrafo 2

"Possono essere accettati quali prova dei mezzi finanziari contanti in valuta convertibile, traveller's cheques, libretti di assegni collegati a un conto bancario in valuta estera, carte di credito accompagnate da un estratto conto con data non anteriore a due giorni prima della richiesta di visto od ogni altro metodo che provi l'esistenza di risorse finanziarie adeguate".

Articolo 35

"Per ottenere il visto a breve termine presso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari rumeni, oltre alle altre condizioni stipulate dalla legge, gli stranieri devono provare di possedere mezzi finanziari per un importo di 100 EUR al giorno, o il valore equivalente in valuta convertibile, per l'intera durata del soggiorno.

Il soddisfacimento di tale condizione è necessario per i seguenti tipi di visto a breve termine:

turismo;

visita;

affari;

attività culturali, scientifiche, umanitarie, cure mediche di breve durata o altre attività che non violino la legislazione rumena."

h) Il punto 3 dell'allegato dell'allegato 8 è sostituito dal seguente:

"3. In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente ("BNL" nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Esso è di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito."

3. 32001 R 0539: Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), modificato da:

- 32001 R 2414: Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7.12.2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1),
- 32003 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6.3.2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32005 R 0851: Regolamento (CE) n. 851/2005 del 2.6.2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

All'allegato 1, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

"Bulgaria",

"Romania".

C. VARIE

41994 D 0028: Decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75 (SCH/Com-ex (94) 28 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 463), modificato da:

- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Nell'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"BULGARIA:

Ministero della Sanità
5, Sveta Nedelia Square
Sofia 1000
Tel: + 359 2 930 11 52
Fax: + 359 2 981 18 33"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"ROMANIA

Direzione generale farmaceutica

Ministero della Sanità

Strada Cristian Popisteanu nr. 1-3

Bucharest Sector 3

Tel: +40 21 307 25 49

Fax: +40 21 307 25 48".
